



COMUNE DI SILANUS

PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nº 18 DEL 31.03.2014

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI (TASSA RIFIUTI) ANNO 2014.

L'anno duemilaquattordici, il giorno 31 del mese di Marzo alle ore 19,20, nella sala consiliare del Comune, alla prima convocazione, partecipata ai consiglieri nelle forme di Legge, risultano all'appello nominale i Signori:

| | Presenti | Assenti |
|------------------------|----------|---------|
| Morittu Luigi | X | |
| Cappai Michele | | X |
| Morittu Rita | X | |
| Deriu Giovanni | X | |
| Masala Dario | X | |
| Uda Mario | X | |
| Giau Maria Lucia | X | |
| Cossu Mario | X | |
| Usai Raimondo Mariano | X | |
| Arca Gian Pietro | | X |
| Mura Antonietta | | X |
| Mura Andrea | X | |
| Morittu Angelo Antonio | | X |

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente Luigi Morittu, assistito dal Segretario Comunale Dr.ssa Emanuela Stavole, dichiara aperta la seduta - che è pubblica - ed invita i consiglieri a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014 è differito al 30 aprile 2014;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641–666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati:
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
 - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;
 - b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

CONSIDERATO che una delle sostanziali novità normative introdotte dall'art. 1, comma 661 L. 147/2013, come confermato dall'art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, è quella in base alla quale il tributo sui rifiuti non potrà più considerarsi dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, norma che potrà incidere in modo non relativo sul gettito del tributo e di cui appare pertanto necessario tenere conto all'atto della determinazione delle tariffe, per quanto l'effettiva portata di tale disposizione potrà essere misurata soltanto a seguito della presentazione di specifiche denunce da parte delle attività produttive che si avvarranno di tale disposizione;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

CONSIDERATO che è stato predisposto dall' Ufficio tributi del Comune il Piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2014, sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale nella seduta odierna;

CONSIDERATO che, poiché le modifiche normative introdotte dalla Legge di stabilità 2014 non comportano una sostanziale modifica della disciplina della TARES introdotta nel 2013, il Comune ritiene opportuno confermare anche nel 2014 la stesso metodo utilizzato per la determinazione delle tariffe TARES nel 2013, che garantiscono, sulla base del Piano finanziario approvato dal Comune, la copertura del costo integrale del servizio:

CONSIDERATO che le tariffe elaborate ai fini TARI, in applicazione dei coefficienti individuati dal D.P.R. 158/1999 e nelle disposizioni dettate dallo stesso decreto, risultano particolarmente gravose per alcune specifiche categorie (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub; bar, caffè, pasticceria;), la cui presenza sul territorio comunale deve essere salvaguardata, costituendo tali attività uno dei principali elementi del tessuto produttivo e dell'economia comunale;

RITENUTO quindi necessario intervenire per calmierare gli aumenti che sarebbero derivati nei confronti di tali categorie a fronte dell'applicazione delle tariffe determinate in applicazione dei coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999;

VISTE le previsioni agevolative contenute nell' art. 27 del Regolamento istitutivo della IUC, componente TARI, con particolare riferimento alle agevolazioni a carattere socio-economiche, sotto forma di riduzioni d' imposta;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 23/10/2013, con la quale è stata fornita una nota di indirizzo all' ufficio tributi del Comune perché venisse concessa l' agevolazione socio-economica relativa alla TARES (dal 2014 TARI) relativamente ai pubblici esercizi dove siano assenti le macchinette e i videogiochi mangiasoldi;

RICHIAMATO l' art. 23 del regolamento comunale IUC, componente TARI ai sensi del quale la tariffa è ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare e per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano e abbiano la dimora per più di sei (6) mesi nell' anno all' estero;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 21 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 50%;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Il Sindaco illustra la proposta relativa alla determinazione della tariffe TARI a seconda del numero dei componenti del nucleo familiare.

Interviene il consigliere Cossu M. sulle tariffe e detrazioni applicate in favore dei vari utenti residenti all'estero. Il consigliere Cossu M. ritiene che sarebbe stato necessario introdurre le stesse detrazioni previste per gli studenti fuori sede anche ai cittadini lavoratori che rientrano sporadicamente in paese.

Il Sindaco specifica che per utenza domestica se aumentiamo le detrazioni a favore di una parte dei cittadini fino al 20% occorre aumentare il gettito nei confronti di altre categorie. Si pone il caso del lavoratore residente a Silanus che ha affitto fuori per esigenze di lavoro, in questo caso non sono previste detrazioni.

Il consigliere Morittu R. fa rilevare l'art. 2 che legge, lo stesso fa il Sindaco con art. 17 del regolamento per specificare i casi in cui il soggetto non viene computato fra gli occupanti le utenze domestiche.

Con riguardo al regolamento della IUC si riprende l'art. 17 e si modifica il 2° comma aumentando il periodo di un anno in periodo da 180 giorni, nonché il riferimento allo studente universitario per cui rimane "l'attestazione di iscrizione".

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell' art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

A seguito di votazione palese espressa per alzata di mano con nº 1 astenuto Mura A. e nº 8 voti favorevoli

DELIBERA

- 1. di dare atto che le premesse sono parte integrale e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2. di determinare, per l' anno 2014, le tariffe sui rifiuti (TARI) di cui all' allegato "A";
- 3. di stabilire che, ai sensi dell' art. 27 del regolamento comunale per l' applicazione della IUC, componente TARI, sono concesse le agevolazioni socio-economiche sotto forma di riduzioni di tariffa, nella misura e alle condizioni di seguito indicate:
 - riduzione del 70% della tariffa (parte fissa e parte variabile) per le utenze non domestiche individuate nella categoria 2.16 (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie);
 - riduzione del 60% della tariffa (parte fissa e parte variabile) per le utenze non domestiche individuate nella categoria 2.17 (bar, caffè, pasticceria) a condizione che nei locali pubblici tipo bar e simili non siano presenti le macchinette da gioco e i videogiochi mangiasoldi;
- 4. l'importo delle predette agevolazioni socio-economiche sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa, non eccedono il limite del 7% del costo complessivo del servizio e la relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale dell'Ente stesso;
- 5. di stabilire che, ai sensi dell' art. 23 del regolamento comunale per l' applicazione della IUC, componente TARI, la tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle seguenti utenze domestiche e nella misura di seguito indicata:
 - riduzione del 20% della tariffa per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo, non superiore a 183 giorni nel corso dell' anno solare;
 - riduzione del 20% della tariffa per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all' anno all' estero;
- 6. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Ai sensi del Decreto Legislativo nº 267 del 18/08/2000, art. 49, sulla proposta di deliberazione sono stati resi i seguenti pareri:

Sulla regolarità tecnica: FAVOREVOLE - f.to Geom. Cosimo Mazzette Sulla regolarità contabile: FAVOREVOLE - f.to Rag. Francesca Giau

APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
. f.to Luigi Morittu

Il Segretario Comunale f.to Emanuela Stavole

Il Segretario Comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione viene messa in pubblicazione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 14.04.14, contestualmente alla trasmissione ai capigruppo consiliari.

Silanus, 14.04.2014

Il Segretario Comunale f.to Emanuela Stavole

Allegato "A" alla Deliberazione del C.C. n. 18 del 31/03/2014

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

| | Tariffa di riferimento per le utenze domestiche | | | | | | | |
|------|--|-----------|---|--------------------------------------|---|------------------|----------------------|--|
| - | Fariffa utenza domestica | mq | KA appI Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa) | Num uten Esclusi immobili accessori | KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile) | Tariffa fissa | Tariffa variabile | |
| 1 .1 | USO DOMESTICO-UN COMPONENTE | 32.067,00 | 0,75 | 237,00 | 0,60 | 0,597343 | 54,761877 | |
| 1 .2 | USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI | 32.292,00 | 0,88 | 203,00 | 1,40 | 0,700883 | 127,777714 | |
| 1 .3 | USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI | 28.579,00 | 1,00 | 169,00 | 1,80 | 0,796458 | 164,285633 | |
| 1.4 | USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI | 23.673,00 | 1,08 | 147,00 | 2,20 | 0,860174 | 200,793551 | |
| 1 .5 | USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI | 9.249,00 | 1,11 | 58,00 | 2,90 | 0,884068 | 264,682408 | |
| 1 .6 | USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI | 3.230,00 | 1,10 | 18,00 | 3,40 | 0,876104 | 310,317306 | |
| 8 .1 | tariffa non trovata-tariffa non trovata | 100,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,000000 | 0,000000 | |
| 1 .1 | USO DOMESTICO-UN COMPONENTE- DISPOSIZIONE E STAGIONALE | 7.483,00 | 0,75 | 66,00 | 0,60 | 0,477874 | 43,809502 | |
| 1.1 | USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-residente estero | 739,00 | 0,75 | 7,00 | 0,60 | 0,477874 | 43,809502 | |

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

| Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche | | | | | | | |
|---|--|----------|---|---|------------------|----------------------|--|
| | Tariffa utenza non domestica | mq | Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa) | KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile) | Tariffa fissa | Tariffa variabile | |
| 2 .1 | MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU | 678,00 | 0,29 | 2,54 | 0,236557 | 0,283451 | |
| 2 .7 | CASE DI CURA E RIPOSO | 1.811,00 | 1,00 | 8,90 | 0,815715 | 0,993197 | |
| 2 .8 | UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI | 1.487,00 | 0,95 | 8,36 | 0,774929 | 0,932935 | |
| 2 .9 | BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO | 140,00 | 0,53 | 4,68 | 0,432329 | 0,522265 | |
| 2 .10 | NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA | 2.412,00 | 0,98 | 8,65 | 0,799401 | 0,965298 | |
| 2 .11 | EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE | 211,00 | 1,02 | 8,98 | 0,832029 | 1,002124 | |
| 2 .12 | ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA | 1.166,00 | 0,90 | 7,90 | 0,734143 | 0,881602 | |
| 2 .13 | CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO | 60,00 | 0,91 | 7,98 | 0,742301 | 0,890529 | |
| 2 .14 | ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE | 934,00 | 0,70 | 6,22 | 0,571000 | 0,694122 | |
| 2 .16 | RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE | 0,00 | 5,54 | 48,74 | 4,519063 | 5,439150 | |
| 2 .17 | BAR,CAFFE`,PASTICCERIA | 0,00 | 4,38 | 38,50 | 3,572833 | 4,296415 | |
| 2 .18 | SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM | 2.004,00 | 1,90 | 16,70 | 1,549859 | 1,863639 | |
| 2 .20 | ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE | 314,00 | 0,95 | 8,40 | 0,774929 | 0,937399 | |
| 8 .1 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000000 | 0,000000 | |
| 2 .16 | RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE- agevolazione socio econimica | 510,00 | 5,54 | 48,74 | 4,519063 | 5,439150 | |
| 2 .17 | BAR,CAFFE`,PASTICCERIA-agevolazione socio economica cat. 2.17 | 1.179,00 | 4,38 | 38,50 | 3,572833 | 4,296415 | |